

00567-17



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

CAMERA DI CONSIGLIO
DEL 26/10/2016

Sent. n. sez.
1432/2016

REGISTRO GENERALE
N.34915/2016

Composta da:

PAOLO ANTONIO BRUNO
GERARDO SABEONE
SERGIO GORJAN
PAOLO MICHELI
ANDREA FIDANZIA

- Presidente -

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
nei confronti di:

(omissis) nato il

(omissis)

(omissis) nato il

(omissis)

avverso la sentenza del 12/04/2016 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
FIRENZE

sentita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO GORJAN;
lette/sentite le conclusioni del PG GIOVANNI DI LEO

Udit i difensor Avv.;

14

Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Giovanni Di Leo
che ha concluso per l'annullamento con rinvio.

Udito il difensore degli imputati avv. (omissis) del foro di Firenze conclude
per il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto

Il G.u.p presso il Tribunale di Firenze con la sentenza impugnata, resa a sensi
dell'art 425 cod. proc. pen. il 12.4 - 2.5.2016, ha prosciolto i germani (omissis) e
(omissis) dal delitto di concorso in bancarotta fraudolenta preferenziale per
carenza dell'elemento soggettivo.

Il Giudice di prime cure ha rilevato che, seppur i germani (omissis) membri del
Consiglio d'Amministrazione assieme al padre della società fallita, tuttavia era
risultato dalle dichiarazioni delle parti che il solo padre aveva gestita l'operazione
tesa a favorire uno dei creditori societari senza concreto concorso dei figli, che
avevano fatto completo affidamento nell'operato del genitore, stante al sua
esperienza d'imprenditore.

Avverso la sentenza resa dal G.u.p. ha proposto ricorso per cassazione il P.G.
presso la Corte fiorentina, rilevando i seguenti vizi di legittimità.

concorrevva violazione di legge in relazione al disposto ex art 425 cod. proc.
pen. in quanto il G.u.p. ha giudicato circa il merito della colpevolezza dei
germani (omissis) invece che valutare l'utilità del dibattimento in relazione alle prove
acquisite nel corso delle indagini;

concorrevva vizio motivazionale poiché il primo Giudice ha deliberato ignorando
gli elementi fattuali contrastanti con la sua acritica adesione alla tesi difensiva
degli imputati di sudditanza rispetto alla padre;

concorrevva violazione di legge in ordine alla valutazione dell'elemento
psicologico poiché confusi i motivi che spinsero i figli a non contrastare il padre
con la coscienza e volontà di partecipare comunque all'operazione di atto a

favorire uno dei creditori sociali, pur consapevoli della difficoltà economica in cui versava l'ente sociale.

All'odierna udienza camerale per gli imputati compariva il difensore, che instava per il rigetto del ricorso, mentre il P.G. concludeva per l'accoglimento dello stesso.

Ritenuto in diritto

Il ricorso mosso dal P.G. presso la Corte d'Appello di Firenze appare fondato e va accolto.

In effetto la pronunzia impugnata non risulta in linea con i canoni a disciplina del proscioglimento ex art 425 cod. proc. pen. ed appare fondata su motivazione illogica.

Difatti al Giudice dell'udienza preliminare non è consentito formulare un giudizio di merito circa la colpevolezza o no degli imputati, bensì un giudizio prognostico circa l'utilità del dibattimento con gli elementi probatori acquisiti durante le indagini e perché gli stessi non suscettibili di ulteriore arricchimento o chiarimento a seguito del dibattimento, ovvero perché già, a mera delibazione, insufficienti.

Inoltre illogico appare valorizzare esclusivamente gli elementi favorevoli alla tesi difensiva - per altro in massima parte desunti dalle dichiarazioni rese degli stessi imputati - senza anche confutare la rilevanza dei dati probatori contrari alla tesi adottata, come nella specie fatto dal primo Giudice.

Difatti il G.u.p. ha valorizzato lo stretto rapporto parentale tra i componenti il Consiglio d'Amministrazione - padre e figli -, ha valorizzato l'esperienza imprenditoriale del padre - giudicata separatamente -, ha valorizzato l'asserzione degli imputati che di tutta la questione s'era esclusivamente interessato il padre.

Tuttavia il primo Giudice non s'è fatto carico di valutare i pur esistenti numerosi elementi contrari, rappresentati dall'esperienza decennale dei germani nel Consiglio d'Amministrazione sociale, la partecipazione collegiale alle decisioni del

Consiglio in ordine all'operazione tesa a favorire il creditore e la sottoscrizione dei tutti gli atti formali per dar attuazione alla decisione collegialmente presa.

Inoltre è dato pacifico che l'operazione tesa ad assegnare alla banca, già sensibilmente esposta verso al società con credito chirografario, un titolo di prelazione - ipoteca - risulta elaborata ed adottata nella consapevolezza delle difficoltà economiche, in cui versava la società.

Dunque a ragione il P.G. impugnante rileva i vizi denunziati poiché il proscioglimento ex art 425 cod. proc. pen. non può prescindere dalla valutazione di tutti gli elementi fattuali acquisiti nel corso delle indagini al fine di apprezzare l'inutilità del dibattimento e, non già, la non colpevolezza degli imputati.

Consegue l'annullamento della sentenza impugnata ed il rinvio della questione al Tribunale di Firenze per nuovo esame rispettoso dei dettami sopra illustrati.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Firenze. - *Uff. proc. G.C.P.*

Così deciso in Roma il 26 ottobre 2016.

Il Consigliere estensore

Sergio Gorjan

Il Presidente

Paolo Antonio Bruno



Conc. Cancelleria
= 5 GEN. 2017

F. Funzione Giudiziaria
M. ASQUAZI